

## **ESTRATTO REGOLAMENTO TARI (nuovo testo approvato con D.C.C. n. 19 del 29/04/2025)**

### **Riduzioni disciplinate dagli artt. 12, 23, 24 e 25**

#### **Art. 12 - Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, secondo periodo, della L. 147/2013, modificata con D.L. n. 16 del 06/03/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 02/05/2014, per le utenze non domestiche che si avvalgono del gestore pubblico, la parte variabile del tributo può essere ridotta, a consuntivo, sulla sola superficie individuata come produttiva di rifiuti urbani e simili, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani e simili che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, o imprese, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 trova applicazione in base ai seguenti criteri:
  - a) 20% nel caso di riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti producibili;
  - b) 40% nel caso di riciclo di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti producibili;
  - c) 70% nel caso di riciclo di oltre il 50% e fino all'80% del totale dei rifiuti producibili;
  - d) 100% nel caso di riciclo di oltre l'80% del totale dei rifiuti producibili.
4. La riduzione è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al riciclo rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all'utenza non domestica (determinata dal prodotto del coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa, coefficiente "Kd", della categoria di attività corrispondente, moltiplicato per la superficie totale produttiva di rifiuti urbani e simili) secondo la seguente formula:

**Kg. rifiuti recuperati**

$$\text{Calcolo \% di riciclo} = \frac{\text{Kg. rifiuti recuperati}}{\text{Kd cat. corrispondente} \times \text{superficie produttiva rifiuti}} \times 100$$

5. Ai fini della riduzione della componente tariffaria di cui al comma 1, le utenze non domestiche interessate, presentano all'Ufficio Tributi del Comune di Moncalvo, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.moncalvo@pec.it, o mediante altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, entro il 31 gennaio di ciascun anno, idonea documentazione a dimostrazione dell'avvio al recupero o a riciclo, che dovrà contenere:
  - a) i dati identificativi dell'utente, ossia denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
  - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
  - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
  - d) l'attestazione rilasciata dal soggetto o dai soggetti che hanno effettuato l'attività di riciclo, all'interno della quale devono essere riportati i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo al di fuori del servizio pubblico, con riferimento all'anno precedente;
  - e) i dati identificativi dell'impianto o degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (localizzazione, attività svolta, autorizzazioni provinciali, nonché denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale dei soggetti gestori degli impianti stessi).
6. Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 5, il Comune di Moncalvo, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, e nello specifico l'Ufficio Tributi, comunica l'esito della verifica all'utente. Il mancato rispetto del suddetto termine ovvero il mancato riscontro non può essere considerato come accoglimento dell'istanza in difetto dei presupposti di legge e regolamentari, essendo l'obbligo di esito della verifica nel termine

di giorni sessanta (60) mero adempimento ai soli fini della regolazione della qualità del servizio.

7. La riduzione prevista nel presente articolo verrà calcolata a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

### **Art. 23 - Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa della TARI si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, nelle seguenti ipotesi:
  - a) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 24%;
  - b) per i fabbricati rurali ad uso abitativo, con la presenza dell'annotazione di ruralità negli atti catastali: riduzione del 30%;
  - c) (lettera soppressa)
2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 24% della quota variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita attestazione di attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, da allegare alla dichiarazione Tari. La dichiarazione e l'attestazione saranno valide anche per gli anni successivi, purché non mutino le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata attestazione l'utente autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
4. A norma dell'art. 1, comma 659, Legge 147/2013 è prevista la riduzione del 100% della quota variabile della tariffa nelle seguenti ipotesi:
  - a) per gli alloggi a disposizione, posti in condominio o case plurifamiliari, privi di arredo, che risultano di fatto chiusi, inutilizzati e sfitti, per i quali non può essere disattivata la fornitura idrica o termica per la presenza di impianti centralizzati, è applicata la sola quota fissa della tariffa, calcolata su un unico occupante, come previsto all'art. 13, comma 4 del presente regolamento. Tale condizione deve essere preventivamente comunicata dal contribuente con la dichiarazione di cui all'art. 32 del presente regolamento, alla quale va allegata una attestazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in merito alla presenza dei requisiti. L'accertamento della sussistenza dei requisiti potrà avvenire anche attraverso sopralluogo che il contribuente si impegna ad autorizzare con la presentazione dell'autocertificazione, pena la decadenza dal beneficio;
  - b) per le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, è applicata la sola quota fissa della tariffa, riferita ad una persona, come stabilito dall'art. 13, comma 7 del presente regolamento.
5. Le riduzioni tariffarie sopra indicate vengono riconosciute dietro specifica richiesta dell'interessato da presentarsi contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione secondo le modalità ed entro il termine previsto al successivo art. 32 e decorrono dalla data di effettiva sussistenza dei requisiti, che devono essere debitamente documentati. In caso di dichiarazione presentata oltre il termine di cui sopra, le riduzioni producono effetto dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.
6. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni di cui ai commi precedenti entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 32. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

7. Le riduzioni di cui al precedente comma 1, lett. a) vengono applicate anche alle unità abitative destinate a "locazioni turistiche", così come definite all'art. 13, comma 10 del presente Regolamento. La sussistenza dei requisiti per ottenere la riduzione deve essere attestata dall'utente con la dichiarazione TARI da presentarsi nei termini di cui al successivo art. 32.

#### **Art. 24 - Riduzioni per le utenze non domestiche**

1. Per i locali e le aree scoperte condotti da utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, o risultante da situazioni di fatto ed a condizione che l'occupazione sia inferiore a 183 giorni, la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e variabile, del 30%.
2. Per il riconoscimento della riduzione di cui al precedente comma 1 l'utente è tenuto a inoltrare al Comune una specifica richiesta. La riduzione tariffaria decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha decorrenza dalla data indicata nella dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.
3. Alle utenze non domestiche che praticano il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 24% della parte variabile della tariffa.
4. La riduzione di cui al precedente comma 3 è subordinata alla presentazione, all'avvio, di apposita dichiarazione attestante l'attivazione dell'attività di compostaggio aerobico, avente effetto anche per le annualità successive. A corredo della dichiarazione si dovrà presentare documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore per il compostaggio e documentazione fotografica comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività. La dichiarazione di attivazione, e/o l'eventuale cessazione, dell'attività di compostaggio, dovrà essere presentata nei termini previsti dal successivo art. 32. Con la presentazione della dichiarazione si autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
5. Per i locali a destinazione non domestica, privi di arredo e di fatto chiusi ed inutilizzati per cessazione dell'attività o per procedure concorsuali, è concessa la riduzione del 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Tale condizione deve essere preventivamente comunicata dal contribuente con la dichiarazione Tari e comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. A questa tipologia di utenze verrà applicata la tariffa corrispondente alla categoria 4 dell'allegato A) al presente Regolamento.
6. Le riduzioni tariffarie sopra indicate vengono riconosciute dietro specifica richiesta dell'interessato da presentarsi contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione secondo le modalità ed entro il termine previsto al successivo art. 32 e decorrono dalla data di effettiva sussistenza dei requisiti, che devono essere debitamente documentati. In caso di dichiarazione presentata oltre il termine di cui sopra, le riduzioni producono effetto dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.
7. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni di cui ai commi precedenti entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione Tari. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

#### **Art. 25 - Riduzioni per zone non servite e per mancato svolgimento del servizio**

1. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purchè di fatto non servite dalla raccolta, si applica una riduzione pari al 40%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona di fatto servita è superiore a

1.000 metri lineari misurati dalla strada pubblica al confine della proprietà, restando esclusi dal calcolo della distanza i percorsi su proprietà privata.

2. La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 32 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta nelle zone precedentemente non servite.
3. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno, o pericolo di danno, alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto nella misura del 20% per ogni mese di interruzione, a condizione che tale interruzione superi la durata continuativa di trenta giorni.